



PROTOCOLLO

Premesso

- l'ANCI tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza; che persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza e rappresentatività e che in essa trovano sede e rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo espressione delle assemblee elettive locali;
- la FNSI, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è il sindacato unico e unitario rappresentativo dei giornalisti italiani e titolare per loro conto della contrattazione collettiva di settore;
- il rapporto tra le istituzioni e i cittadini impone oggi un profondo mutamento nei sistemi e nelle modalità di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, e che, di conseguenza, la gestione dell'informazione, ispirata ai principi di chiarezza e completezza sui servizi offerti, deve garantire una migliore qualità del livello di conoscenza delle diverse attività e dei progetti degli enti territoriali, realizzando compiutamente il principio di trasparenza dell'azione politico-amministrativa e garantendo, quindi, la massima consapevolezza nella partecipazione sociale alla gestione democratica delle istituzioni;
- la legge n. 150 del 7 giugno 2000 (*disciplina delle attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni*) ha previsto che le attività di informazione nella Pubblica amministrazione devono realizzarsi attraverso la costituzione di uffici stampa, che ciascuna amministrazione può istituire nell'ambito del proprio ordinamento, definendone, nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi e che, sempre in base alla predetta normativa legislativa, gli uffici stampa degli enti pubblici devono essere costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti e che l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione con l'intervento dell'organizzazione sindacale dei giornalisti;
- non è stato ancora attivato il confronto sindacale e definita l'area di contrattazione per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali dei giornalisti addetti agli uffici stampa della pubblica amministrazione;
- in molte regioni italiane (ad es: Puglia, Veneto, Umbria, Toscana, Sicilia etc.) sono stati sottoscritti protocolli di intesa tra le Associazioni regionali dell'ANCI e le strutture territoriali del sindacato dei giornalisti, per la regolamentazione dei predetti profili professionali;
- il Governo, in sede di esame dell'A.C.N. 3317/3345/B, ha accolto l'ordine del giorno, a firma di numerosi parlamentari, ritenendo non più procrastinabile l'attuazione del richiamato dispositivo della legge 150/2000;

Tutto ciò premesso

l'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e la FNSI, Federazione Nazionale Stampa Italiana

concordano

sull'opportunità di definire in modo congiunto, nel rispetto di quanto previsto nella richiamata legge 150/2000, un sistema condiviso di criteri cui le amministrazioni comunali possano ispirarsi per uniformare le procedure di assegnazione degli incarichi presso i rispettivi uffici stampa.

A tal fine le parti condividono i seguenti punti, impegnandosi, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle proprie funzioni, a promuovere presso i propri associati un'informazione utile a dare concreta attuazione alla normativa.

Art. 1 (Costituzione dell'Ufficio Stampa)

FNSI E ANCI auspicano che ciascun Comune si avvalga, anche ricorrendo a eventuali forme associate, di un ufficio stampa per l'attività di comunicazione rivolta alla comunità locale e di informazione ai media. Le parti ritengono che l'ufficio stampa costituisca una struttura importante per realizzare un corretto circuito informativo tra i vari livelli.

Art. 2 (Composizione dell'Ufficio Stampa)

In base a quanto disposto dalla Legge 150/2000, possono essere addetti agli uffici stampa i dipendenti dei comuni delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando fuori ruolo o anche giornalisti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei necessari requisiti.

Il personale impiegato presso l'Ufficio Stampa, addetto a funzioni giornalistiche, deve essere obbligatoriamente in possesso dello status professionale di giornalista professionista o pubblicista e deve, pertanto, risultare iscritto nell'apposito elenco dell'albo professionale dei giornalisti all'atto dell'assegnazione dell'incarico.

L'iscrizione nell'Albo dei giornalisti non costituisce, invece, requisito obbligatorio per l'affidamento dell'incarico di portavoce degli organi di vertice dell'ente, in considerazione della finalità, individuata dalla legge, di gestione dei rapporti politico istituzionali con gli organi di informazione e della conseguente necessaria sussistenza di uno stretto legame fiduciario sotteso a tale funzione.

Art. 3 (Inquadramento contrattuale)

In attesa della definizione della contrattazione collettiva che dovrà individuare la regolamentazione dei profili professionali e tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali in materia di contratto applicabile al personale dipendente impiegato negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, i Comuni possono valutare, in linea di principio e tendenziale, l'eventuale regime del contratto nazionale giornalistico, fermo restando che le parti riconoscono che allo stato attuale, il rapporto di lavoro dei giornalisti assunti in dotazione organica è regolato dal Contratto Collettivo del comparto Regioni e Autonomie Locali/Funzioni locali.

Il possesso del titolo di laurea, in aggiunta allo status professionale è richiesto, fatte salve le posizioni di miglior favore in atto, per il personale che, sulla base dell'organigramma dell'ente di appartenenza, deve ricoprire un ruolo per il quale è previsto l'inquadramento nella categoria D del Contratto collettivo del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali

Art. 4
(Capo dell'Ufficio Stampa)

Ogni ente valuta l'opportunità, nel caso siano presenti più giornalisti all'interno dell'ufficio stampa, di istituire la figura di capo ufficio stampa. In adempimento della disposizione di legge l'ufficio stampa è gestito da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione. A tal fine, le parti concordano che non si possa ricorrere all'instaurazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, né tanto meno a prestazioni in regime libero professionale per l'affidamento dell'incarico di responsabile dell'ufficio stampa che rientra nella tipologia del lavoro subordinato.

Art. 5
(Procedure di reclutamento del personale)

Al fine del reclutamento del personale giornalistico da assegnare all'ufficio stampa, i candidati sono esaminati da una Commissione Giudicatrice nominata secondo la vigente disciplina, nel rispetto del regolamento e delle vigenti norme di legge.

Al fine del reclutamento del personale giornalistico da assegnare all'ufficio stampa, si conviene sull'opportunità che gli enti locali adottino procedure uniformi redigendo i relativi bandi in conformità alle linee guida predisposte dall'Anci, sentite l'associazione regionale di stampa territorialmente competente e le Associazioni regionali Anci. FNSI e ANCI auspicano che nelle commissioni esaminatrici, in considerazione dell'elevato livello di capacità tecnico professionale connesso allo svolgimento delle funzioni di addetto stampa, siano presenti giornalisti professionisti, di comprovata competenza o comunque adeguata all'incarico da conferire, individuati nell'elenco dell'Ordine Regionale tra gli iscritti da almeno dieci anni.


Art. 6
(Regime previdenziale)

Le parti, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.76 della legge 388/2000 e dall'art. 38 della legge 416/81, si impegnano a promuovere e favorire presso i Comuni, anche con apposite campagne di sensibilizzazione e comunicazione, la corretta applicazione della normativa inerente i regimi previdenziali, per gli iscritti all'Ordine che svolgano esclusivamente o in misura prevalente attività lavorativa di natura giornalistica.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*disciplina delle forme pensionistiche complementari*) i giornalisti occupati negli uffici stampa dei comuni, in quanto titolari di un rapporto di lavoro di natura giornalistica, possono aderire al Fondo di Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani nei limiti e con le modalità previsti per i pubblici dipendenti. Le amministrazioni comunali assolvono i relativi adempimenti amministrativi periodici.

Art. 7
(Assistenza Sanitaria Integrativa)

Le parti auspicano che le Amministrazioni comunali forniscano supporto, nei casi di rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa instaurati con i giornalisti addetti all'ufficio stampa, qualora i lavoratori optino per l'adesione alla Cassa Autonoma dei Giornalisti Italiani (Casagit), senza oneri aggiuntivi per i comuni stessi.



Art. 8
(Formazione)

In relazione alla specificità del lavoro svolto all'interno degli uffici stampa, le parti si impegnano a promuovere, nell'ambito della vigente normativa per i pubblici dipendenti, attività permanenti di formazione e aggiornamento, finalizzate al miglioramento della qualità informativa, anche valutando insieme agli Enti preposti le possibilità di impiego delle risorse del Fondo Sociale Europeo assegnate per la formazione professionale, nonché delle altre risorse comunitarie, per l'aggiornamento e per l'inserimento lavorativo dei giornalisti.

Le parti si impegnano a costituire un gruppo di lavoro tecnico per le attività di analisi e la formulazione di proposte comuni per la realizzazione dei corsi di formazione continua, composto da due rappresentanti della FNSI, dal Responsabile della comunicazione e Capo ufficio stampa Anci e dal Responsabile dell'Ufficio studi della Fondazione Ifel.

Articolo 9
(Commissione di monitoraggio)

Le parti si impegnano a costituire una commissione di monitoraggio, composta dal Segretario Generale Anci, dal rappresentante FNSI e dal Responsabile Comunicazione e Capo Ufficio Stampa Anci, per la verifica e l'attuazione delle attività previste nel presente protocollo.


Articolo 10

(Durata)

Il presente protocollo ha la durata di tre anni dalla firma.


Il Presidente ANCI

- Antonio Decaro -



Il Segretario Generale FNSI

- Raffaele Lorusso -



Roma, 12 luglio 2017